



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 ottobre 2013 (07.10)
(OR. en)**

14302/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0237 (NLE)**

AVIATION 168

RELAZIONE

del: Segretariato generale

al: Consiglio

n. doc. prec.: 13831/13 AVIATION 155

n. prop. Comm.: 12392/13 AVIATION 109

Oggetto: ***Preparazione della sessione del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" del 10 ottobre 2013***

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda la proroga dell'impresa comune fino al 2024

- *Adozione della posizione del Consiglio*

I. INTRODUZIONE

L'obiettivo del programma SESAR (ricerca sulla gestione del traffico aereo (ATM) nel cielo unico europeo) è sviluppare il sistema di gestione del traffico aereo di nuova generazione in Europa. Esso si articola in tre fasi (una "fase di definizione", una "fase di sviluppo" e una "fase di realizzazione") e costituisce l'elemento tecnologico del cielo unico europeo. L'impresa comune SESAR, istituita nel 2007, è stata incaricata della gestione della fase di sviluppo del programma SESAR e dell'esecuzione del piano generale europeo ATM. La scadenza del mandato dell'impresa comune SESAR è prevista per il 31 dicembre 2016.

Il 10 luglio 2013 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto volta a prorogare la durata dell'impresa comune SESAR fino al 2024. La proposta tiene conto del fatto che l'esecuzione del piano generale ATM richiede ancora lo svolgimento di attività coordinate di sviluppo e convalida e prevede un importo indicativo di 600 milioni di EUR da assegnare a titolo del programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 dell'Unione. Poiché la valutazione a medio termine dell'impresa comune SESAR ha mostrato che l'impresa comune funziona in modo soddisfacente quanto a portata delle attività e struttura di governance, la Commissione non ha proposto di modificare radicalmente questi aspetti del regolamento.

II. LAVORI SVOLTI NELL'AMBITO DEGLI ORGANI DEL CONSIGLIO

Il Gruppo "Trasporti aerei" ha esaminato la proposta di regolamento in varie riunioni. Anche se la grande maggioranza delle delegazioni ha sostenuto la proroga delle attività dell'impresa comune SESAR, le delegazioni CZ, DE e DK sono scettiche riguardo alla necessità di una proroga fino al 2024 in quanto ritengono troppo lungo un periodo di dieci anni, tenuto conto soprattutto della responsabilità dell'impresa comune SESAR sui progetti che devono ancora essere eseguiti. Alcune delegazioni hanno manifestato preoccupazione sulla struttura di finanziamento dell'impresa comune SESAR e sull'apertura delle varie forme di cooperazione con la stessa. È emersa inoltre la volontà generale di sottolineare l'approccio orientato ai risultati dell'impresa comune in relazione ai finanziamenti UE ricevuti.

La Commissione ha fornito alle delegazioni chiarimenti sugli aspetti menzionati sopra e la presidenza ha modificato numerose disposizioni della proposta della Commissione per tener conto delle osservazioni formulate dalle delegazioni. Il Gruppo "Trasporti aerei" ha esaminato il testo di compromesso elaborato dalla presidenza il 19 settembre 2013.

Il 25 settembre 2013 il progetto di regolamento del Consiglio è stato presentato al Comitato dei Rappresentanti permanenti (Coreper). Nel corso di tale riunione numerose delegazioni si sono espresse in generale a favore del testo di compromesso della presidenza, mentre altre hanno reiterato le loro preoccupazioni relativamente, in particolare, a due questioni: il finanziamento delle attività dell'impresa comune SESAR a carico del bilancio UE e la proroga del suo mandato fino al 2024. La presidenza ha preso atto delle preoccupazioni delle delegazioni e, al fine di risolvere le questioni in sospeso e di agevolare l'adozione del progetto di regolamento del Consiglio, ha accettato alcuni dei suggerimenti proposti dalle delegazioni.

Tuttavia, alcune questioni devono ancora essere discusse a livello di Consiglio, in quanto alcune delegazioni mantengono le loro riserve sul testo. Tutte le delegazioni hanno formulato una riserva di esame sul testo in seguito alla riunione del Coreper.

In conformità dell'articolo 188 del TFUE, il 2 settembre il Consiglio ha inviato due lettere di consultazione al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale.

III. QUESTIONI IN SOSPESO

È stato raggiunto un accordo globale sulla maggioranza delle proposte della presidenza. Tuttavia alcune delegazioni mantengono riserve su varie questioni.

**a) Proroga del mandato dell'impresa comune SESAR fino al 2024
(articolo 1, paragrafo 1, che modifica l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento
relativo all'impresa comune SESAR e considerando 8, nota in calce 10)**

La grande maggioranza delle delegazioni sostiene la proroga del mandato dell'impresa comune SESAR. Tuttavia alcune delegazioni hanno manifestato dubbi sulla necessità di prorogare le attività dell'impresa comune oltre il periodo di finanziamento di Orizzonte 2020. La Commissione propone una proroga fino al 2024, tenendo presente la necessità di concludere progetti per i quali sono stati presi impegni di bilancio per il periodo di finanziamento 2014-2020. Tali progetti saranno ultimati solo dopo il 2020 e dovranno continuare ad essere gestiti dall'impresa comune SESAR.

Il testo di compromesso della presidenza lascia immutato l'articolo 1, paragrafo 1, che menziona esplicitamente la data ultima del 2024. Nel contempo sono state introdotte precisazioni nel considerando 8 secondo le quali le attività dell'impresa comune SESAR oltre il 2020 riguarderanno soltanto la conclusione dei progetti in corso. Sono state inoltre apportate modifiche al considerando 4 per indicare espressamente la chiara delimitazione dei compiti dell'impresa comune SESAR e all'articolo 7 per rafforzare gli obblighi di relazione sugli effettivi risultati conseguiti dall'impresa comune SESAR.

In sede di Coreper, sebbene un'ampia maggioranza di delegazioni abbia espresso pieno sostegno al testo di compromesso della presidenza, DK ha mantenuto la sua posizione, secondo cui il mandato dell'impresa comune SESAR dovrebbe essere strettamente collegato al periodo di finanziamento di Orizzonte 2020 per le preoccupazioni nutrite riguardo all'efficienza del programma SESAR e l'impressione suscitata di entità permanente e non temporanea.

In seno al Gruppo di lavoro CZ aveva subordinato il sostegno alla proroga del mandato fino al 2024 all'ottenimento di informazioni chiare e semplici dalla Commissione sui futuri compiti e attività che l'impresa comune SESAR dovrà svolgere fino al 2024. Al fine di venire incontro alle preoccupazioni di CZ, anteriormente alla riunione del Coreper, la Commissione aveva distribuito una nota informativa sulle attività di cui è prevista la realizzazione nel programma di lavoro dell'impresa comune SESAR nel periodo 2014-2024.

Tuttavia, in sede di Coreper, CZ, appoggiata da PT e RO, ha fatto presente che la nota informativa della Commissione non ha fornito informazioni sufficienti e che saranno necessari ulteriori dettagli circa il futuro programma di lavoro dell'impresa comune SESAR. La Commissione ha accettato di fornire alle delegazioni informazioni più dettagliate prima della sessione del Consiglio TTE.

b) Finanziamento delle attività dell'impresa comune SESAR a carico del bilancio UE (articolo 1, paragrafo 3, che modifica l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento relativo al SESAR)

Il contributo dell'Unione al programma SESAR è limitato a 600 milioni di EUR e la maggioranza delle delegazioni ha accolto con favore la fissazione di un chiaro limite al finanziamento dell'Unione.

In sede di Coreper, UK, con l'appoggio di DK, FI, SE e SI, ha proposto di mettere tra parentesi quadre l'importo di 600 milioni di EUR, in modo da mantenere flessibile il bilancio previsto per SESAR finché sia stato adottato anche il bilancio delle altre iniziative nel quadro della riduzione del finanziamento di Orizzonte 2020. Altre delegazioni (ES, FR, IT) hanno ritenuto che l'importo di 600 milioni di EUR non debba essere messo in questione ed hanno segnalato di appoggiare pienamente il testo della presidenza. A titolo di compromesso, FR ha proposto come soluzione una dichiarazione in cui si affermi che il bilancio destinato a SESAR non influenzerà la futura decisione del Consiglio sul finanziamento delle restanti iniziative di Orizzonte 2020. La proposta di FR è stata accettata dalla presidenza, da UK e dalle altre delegazioni. Il testo della dichiarazione è riportato nell'allegato II della presente relazione.

La Commissione riserva pienamente la sua posizione sull'intera proposta di compromesso in attesa dell'approvazione del Parlamento europeo.

DK ha formulato una riserva d'esame parlamentare sul testo.

V. CONCLUSIONI

Tenuto conto di quanto precede, si invita il Consiglio, nella sessione del 10 ottobre 2013:

- ad esaminare il testo che figura nell'allegato I della presente relazione, in modo da risolvere le ultime questioni in sospeso e concordare una posizione del Consiglio;
- a prendere atto e ad iscrivere nel processo verbale del Consiglio la dichiarazione del Consiglio che figura nell'allegato II della presente relazione.

2013/0237 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda la proroga dell'impresa comune fino al 2024

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 187 e 188,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) Il progetto di ricerca e sviluppo sulla gestione del traffico aereo del cielo unico europeo (Single European Sky Air Traffic Management Research and Development ("progetto SESAR")), è diretto a modernizzare la gestione del traffico aereo (ATM) in Europa e costituisce il pilastro tecnologico della politica del cielo unico europeo (CUE). Esso mira a fornire all'Unione entro il 2030 un'infrastruttura di controllo del traffico aereo a prestazioni elevate che permetteranno uno sviluppo del trasporto aereo sicuro e rispettoso dell'ambiente.
- (2) Il progetto SESAR comprende tre processi collaborativi interconnessi, continui e in evoluzione: la definizione del contenuto e delle priorità, lo sviluppo di nuovi sistemi tecnologici, componenti e procedure operative del concetto SESAR e i piani di realizzazione dei sistemi ATM di nuova generazione che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi prestazionali per il cielo unico europeo.
- (3) La prima fase del processo di definizione si è svolta dal 2004 al 2008 e ha prodotto il piano generale ATM di SESAR (D5) che è servito da base per la prima edizione del piano generale della gestione del traffico aereo in Europa ("il piano generale ATM") approvato dal Consiglio il 30 marzo 2009. Il piano generale ATM individua tre fasi nel processo di sviluppo di SESAR: le operazioni basate sul tempo (fase 1), le operazioni basate sulla traiettoria (fase 2) e le operazioni basate sulle prestazioni (fase 3). Il piano generale ATM costituisce la tabella di marcia concordata per portare la ricerca e sviluppo dell'ATM alla fase di realizzazione.
- (4) L'impresa comune SESAR ("impresa comune") è stata costituita dal regolamento (CE) n. 219/2007³, del 27 febbraio 2007, per gestire le attività del processo di sviluppo del progetto SESAR, in conformità alle prospettive finanziarie 2007-2013 dell'Unione. Il principale compito dell'impresa comune è l'esecuzione del piano generale ATM.

³ GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.

- (5) Il programma di lavoro dell'impresa comune, coperto dalle prospettive finanziarie 2007-2013 dell'Unione, affronta tutti gli elementi della fase 1 e l'80% circa della fase 2 del piano generale ATM. Le relative attività dovrebbero essere portate a termine entro il 2016. Le rimanenti attività della fase 2 e quelle legate alla fase 3 dovrebbero iniziare nel 2014 in conformità al quadro finanziario 2014-2020 dell'Unione. Il costo di tali attività è stato stimato a 1,6 miliardi di EUR, di cui 100 milioni per la ricerca esplorativa, 1,2 miliardi per la ricerca applicata e lo sviluppo preindustriale e 300 milioni per le dimostrazioni su vasta scala. Le attività di ricerca esplorativa dovrebbero essere interamente a carico del bilancio dell'Unione. In tale ottica il bilancio dell'Unione per l'esecuzione delle restanti attività dovrebbe essere integrato da contributi del settore e di Eurocontrol in base allo stesso approccio adottato nel quadro delle prospettive finanziarie 2007-2013 dell'Unione
- (6) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 219/2007, l'impresa comune dovrebbe cessare di esistere il 31 dicembre 2016 oppure otto anni dopo l'approvazione da parte del Consiglio del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (il "piano generale ATM"), se questa data è anteriore. La Commissione ha trasmesso il piano generale ATM al Consiglio il 14 novembre 2008⁴ e il Consiglio lo ha approvato il 30 marzo 2009.
- (7) L'impresa comune soddisfa i criteri per i partenariati pubblico-privato istituiti ai sensi della decisione (UE) n. .../2013 del Consiglio, del ... 2013, che istituisce il programma specifico che attua Orizzonte 2020 (2014-2020)⁵ (di seguito il "programma specifico Orizzonte 2020").

⁴ GU C 76 del 25.3.2010, pag. 28.

⁵ GU ... [H2020 SP].

- (8) Per continuare a sviluppare le attività definite nel piano generale ATM, è necessario prorogare la durata dell'impresa comune fino al 2024, il che riflette la durata del quadro finanziario 2014-2020 dell'Unione e consente 4 anni supplementari per il completamento del programma di lavoro dell'impresa comune e la conclusione di progetti che verrebbero avviati entro la fine di tale quadro finanziario. Detta proroga dovrebbe pertanto consentire l'esecuzione dell'intero piano generale ATM (fasi 2 e 3) nella sua forma attuale.
- (9) Il regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) N. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)⁶, prevede che il mandato del direttore esecutivo in carica il 1° gennaio 2009 prenda fine alla data alla quale l'impresa comune cessa di esistere e che, in caso di proroga della durata dell'impresa comune, è necessario avviare una nuova procedura di nomina del direttore esecutivo a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato al regolamento (CE) n. 219/2007.
- (10) Per le attività da svolgere in conformità al quadro finanziario 2014-2020 dell'Unione dovrebbe essere organizzata una gara a procedura aperta per l'adesione di nuovi membri e l'appartenenza all'impresa comune dei membri che non contribuiscono alle attività finanziate nell'ambito del quadro finanziario 2014-2020 dell'Unione dovrebbe cessare entro il 31 dicembre 2016.

⁶ GU L 352 del 31.12.2008, pag. 12.

- (10 bis) L'impresa comune dovrebbe continuare ad essere aperta e incoraggiare la partecipazione e la rappresentazione quanto più ampie possibile di soggetti interessati di tutti gli Stati membri, tra cui le piccole e medie imprese, attraverso l'adesione di nuovi membri o altre forme di partecipazione. Inoltre la partecipazione dovrebbe assicurare un giusto equilibrio tra utenti dello spazio aereo, fornitori di servizi di navigazione aerea, aeroporti, forze armate, professionisti e fabbricanti e offrire opportunità alle PMI, alle università e agli organismi di ricerca.
- (11) L'esperienza acquisita nel funzionamento dell'impresa comune come organismo dell'Unione ai sensi dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002⁷ dimostra che l'attuale quadro di funzionamento è sufficientemente flessibile e adeguato alle esigenze dell'impresa comune. L'impresa comune deve funzionare a norma dell'articolo 208 regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione⁸, che ha sostituito l'articolo 185 del regolamento n. 1605/2002, e deve adottare norme finanziarie che possono discostarsi dal regolamento finanziario quadro soltanto se lo impongono esigenze specifiche e con il previo accordo della Commissione.
- (12) La partecipazione alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune deve rispettare il regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...] 2013 che stabilisce le regole per la partecipazione e per la diffusione nell'ambito del programma quadro per la ricerca e l'innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020)⁹ e non deve essere richiesta alcuna deroga a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...].

⁷ GU L 248 del 19.6.2002, pag. 1.

⁸ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁹ GU ... [H2020 RfP]

- (13) Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
- (14) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 219/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 219/2007

Il regolamento (CE) n. 219/2007 è così modificato:

1. L'articolo 1 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'impresa comune cessa di esistere il 31 dicembre 2024¹⁰.";

b) il paragrafo 3 è soppresso;

c) al paragrafo 5, il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente:

"- sovrintendere alle attività connesse allo sviluppo di prodotti comuni debitamente identificati nel piano generale ATM, mediante sovvenzioni ai membri e attraverso le misure più appropriate, quali appalti o la aggiudicazione di sovvenzioni in seguito a inviti a presentare proposte per il conseguimento degli obiettivi del programma, a norma del regolamento (UE) n. [...] che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro per la ricerca e l'innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020)".";

¹⁰ DK sostiene la limitazione del mandato al 2020. CZ sostiene il periodo di proroga fino al 2024 se la Commissione fornisce informazioni chiare e semplici sui restanti compiti dell'impresa comune SESAR che devono essere completati nel periodo fino al 2020 e oltre.

2. All'articolo 2 bis, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il personale dell'impresa comune è composto da agenti temporanei e agenti contrattuali. Il periodo complessivo di assunzione in ogni caso non può superare la durata dell'impresa comune.";

3. L'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Il contributo massimo dell'Unione nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, inclusi i contributi dei paesi EFTA, proveniente dagli stanziamenti di bilancio assegnati al programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 è di 600 milioni EUR¹¹. ";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Tutti i contributi finanziari dell'Unione all'impresa comune cessano allo scadere del quadro finanziario 2014-2020, a meno che il Consiglio decida altrimenti sulla base di una proposta della Commissione.";

¹¹ Importo indicativo a prezzi correnti. L'importo dipenderà dalla somma finale decisa per la DG MOVE per il tema "Trasporti intelligenti, verdi e integrati", che sarà approvata dall'autorità di bilancio nella versione finale della scheda finanziaria e legislativa.

4. L'articolo 4 bis è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La regolamentazione finanziaria applicabile all'impresa comune è adottata dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Essa si discosta dal regolamento finanziario quadro solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'impresa comune e previo accordo della Commissione.";

b) il paragrafo 2 è soppresso;

5. L'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"La Commissione adotta la posizione dell'Unione nel consiglio di amministrazione.";

b) il paragrafo 3 è soppresso;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fatto salvo il paragrafo 2, la posizione dell'Unione nel consiglio di amministrazione per quanto riguarda le decisioni relative a modifiche significative del piano generale ATM è adottata dalla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2."

6. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato per il cielo unico istituito dal regolamento (CE) n. 549/2004. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Se il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

7. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Ogni tre anni, a decorrere dall'inizio dell'attività dell'impresa comune e 6 mesi dopo la sua cessazione, la Commissione effettua valutazioni in merito all'attuazione del presente regolamento e ai risultati ottenuti dall'impresa comune, concentrandosi in particolare sull'impatto e l'efficacia di tali risultati concreti conseguiti durante il periodo stabilito, in conformità del piano generale ATM. Le valutazioni riguardano anche i metodi di lavoro, nonché la situazione finanziaria generale dell'impresa comune. La Commissione trasmette i risultati delle suddette valutazioni al Parlamento europeo e al Consiglio."

8. L'allegato è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie relative al mandato del direttore esecutivo

Il mandato del direttore esecutivo in carica al 1° gennaio 2009 scade il 31 dicembre 2016 al più tardi. Allo scadere di tale mandato o in caso di sostituzione del direttore esecutivo in carica il 1° gennaio 2009, viene avviata una nuova procedura di nomina del direttore esecutivo a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato al regolamento (CE) n. 219/2007.

Articolo 3

Disposizioni transitorie relative alla composizione dell'impresa comune

L'adesione all'impresa comune ha termine entro il 31 dicembre 2016 per i membri dell'impresa comune che, a partire dal 1° gennaio 2014, non contribuiscono in natura o in denaro ai costi del programma di lavoro dell'impresa comune relativo al quadro finanziario 2014-2020 dell'Unione.

Articolo 4

Disposizioni transitorie relative alle attività dell'impresa comune finanziate nell'ambito del quadro finanziario 2007-2013 dell'Unione

Le attività dell'impresa comune finanziate nell'ambito del 7° programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e del programma quadro sulle reti transeuropee avviate entro il 31 dicembre 2013 hanno termine entro il 31 dicembre 2016, ad esclusione delle attività di gestione di progetto connesse alla loro chiusura.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

L'allegato è così modificato:

1. L'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 1, le lettere m) e n) sono sostituite dalle seguenti:

"m) fissare regole e procedure di aggiudicazione degli appalti o delle sovvenzioni e di qualsiasi altro tipo di convenzione necessari per l'attuazione del piano generale ATM, comprese le procedure specifiche in materia di conflitto di interessi;

n) decidere sulle proposte di modifica dello statuto presentate alla Commissione";

b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il consiglio di amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno. Le riunioni straordinarie hanno luogo a richiesta di un terzo dei membri del consiglio di amministrazione che rappresentino almeno il 30% dei diritti di voto, o a richiesta della Commissione o del direttore esecutivo;"

2. All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I membri dell'impresa comune o del consiglio di amministrazione e il personale dell'impresa comune non possono partecipare alla preparazione, alla valutazione o alle procedure di aggiudicazione dell'assistenza finanziaria dell'impresa comune, in particolare in seguito a bandi di gara o inviti a presentare proposte se possiedono, rappresentano o hanno stipulato convenzioni con enti che sono potenziali candidati o richiedenti.".

3. All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'impresa comune ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente.

Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l'impresa comune è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dell'operato del direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'impresa comune.

Il consiglio di amministrazione, agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al terzo comma del presente paragrafo, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.

Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione presa su proposta della Commissione."

4. All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento, l'impresa comune può concludere accordi specifici con i suoi membri e aggiudicare sovvenzioni a questi ultimi, in conformità delle norme finanziarie applicabili."

5. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Contratti e sovvenzioni

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 9, l'impresa comune può stipulare contratti di prestazione di servizi e contratti di fornitura o convenzioni di sovvenzione con imprese o consorzi di imprese, con particolare riferimento all'esecuzione dei compiti previsti all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento.

2. L'impresa comune provvede affinché i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le convenzioni di cui al paragrafo 1 prevedano il diritto, per la Commissione, di effettuare i controlli necessari per accertarsi che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati.

3. I contratti e le convenzioni di sovvenzione di cui al paragrafo 1 contengono tutte le disposizioni appropriate in materia di diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 18. Per evitare conflitti di interesse, i membri, compreso il personale distaccato a norma dell'articolo 8, che hanno partecipato alla definizione dei lavori oggetto di una procedura di appalto o di sovvenzione non possono partecipare alla realizzazione dei lavori stessi."

5 bis. All'articolo 12, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"I membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, si impegnano a versare un contributo iniziale minimo di 10 milioni di EUR entro un anno a decorrere dall'accettazione della loro adesione all'impresa comune. Tale importo è ridotto a 5 milioni di EUR per i membri che aderiscono all'impresa comune entro 24 mesi dalla sua costituzione o dopo un invito a nuove adesioni."

6. All'articolo 13, il paragrafo 2 è così modificato:

"Gli interessi prodotti dai contributi versati dai membri dell'impresa comune sono considerati redditi dell'impresa comune."

7. All'articolo 16, la parte introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

"L'impresa comune redige il proprio programma di lavoro sulla base del quadro finanziario di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento, e sulla base dei principi di sana gestione e responsabilità e stabilendo chiaramente obiettivi realizzabili e tappe fondamentali. Il programma consiste in:";

8. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. L'impresa comune adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione.

3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è autorizzato a effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti conformemente alle procedure stabilite nel regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità al fine di accertare la sussistenza di casi di frode, di corruzione o di qualsiasi altra attività illegale tale da ledere gli interessi finanziari dell'Unione in riferimento a una convenzione o decisione di sovvenzione o a un contratto riguardante il finanziamento dell'Unione.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con organizzazioni internazionali, le convenzioni, decisioni e i contratti di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche in loco."

9. L'articolo 24 è soppresso.

Dichiarazione del Consiglio
sul contributo dell'UE al bilancio dell'impresa comune SESAR

IL CONSIGLIO

RILEVA che SESAR è una delle numerose iniziative che dovranno essere prorogate o istituite a norma degli articoli 187 e 188 del TFUE e dovrebbe attingere 600 milioni di EUR da Orizzonte 2020;

SOTTOLINEA a tale riguardo che il Consiglio dovrebbe a tempo debito cogliere l'occasione per esaminare i bilanci proposti per tutte le iniziative di cui agli articoli 187 e 188 al fine di assicurare un'efficace attribuzione delle priorità alla luce della riduzione del bilancio di Orizzonte 2020.